Simonelli Associati

Decreto Liquidità: Nuove opportunità di finanziamento per imprese e liberi professionisti

D.L. n.23 del 08/04/2020

PREMESSA

Il Decreto-Legge dell'8 aprile 2020, n. 23 ("Decreto Liquidità") ha introdotto nuove forme di garanzia ai finanziamenti erogabili alle imprese e ai lavoratori autonomi colpiti dall'emergenza Covid-19 fino alla data del 31 dicembre 2020.

In particolare, le misure riguardano:

1) Garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ai finanziamenti erogati nei confronti di imprese con meno di 499 dipendenti e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni (art. 13 del DL 23/2020);

2) Garanzia di SACE alla generalità delle imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni (art. 1 del DL 23/2020);

3) Garanzia di SACE a finanziamenti diretti all'esportazione e internazionalizzazione (art. 2 del DL 23/2020).

Di seguito si elencano le principali caratteristiche dei finanziamenti interessati dalle agevolazioni statali.

1. FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER PMI

In via preliminare si ricorda che vengono considerate PMI secondo le disposizioni operative del Fondo di Garanzia istituito ai sensi della Legge 622/96, le imprese che hanno i seguenti requisiti:

a) Impiegano meno di 250 dipendenti;

b) Hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Il Decreto Liquidità estende tuttavia la possibilità di usufruire del Fondo di Garanzia per tutto il 2020 alle imprese che abbiano fino a 499 dipendenti. Sono incluse anche le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni.

L'art. 13 del Decreto Liquidità riforma le previsioni straordinarie relative al Fondo di Garanzia introdotte con l'art. 49 del DL 18/2020 ("Decreto Cura Italia"), ed introduce nuovi parametri che estendono la possibilità di usufruire dell'agevolazione finanziaria, delineando il seguente quadro:

- Gratuità della garanzia;
- Importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro;
- Estensione della garanzia su singole operazioni alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- Innalzamento delle percentuali di copertura della garanzia diretta al 90% (e al 100% quella di riassicurazione), previa autorizzazione della Commissione Europea, per le operazioni finanziarie con durata fino 6 anni;

- Innalzamento delle percentuali di copertura della garanzia al 100% nelle casistiche sotto meglio descritte (prestito inferiore a 25mila euro e imprese con ricavi inferiori a 3,2 mln euro), previa autorizzazione della Commissione Europea;
- Possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell'importo del debito rinegoziato;
- Estensione della garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi per esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate"" successivamente alla data del 31 gennaio 2020;
- Garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento (articoli 186-*bis*, 182-*bis* e 167, R.D. n. 267/1942), purché al 9 aprile 2020 le loro esposizioni non siano più deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza;
- Zero commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti;
- Possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro;
- Potenziamento garanzie su portafogli di finanziamenti con innalzamento a 500 mln di euro, attraverso l'aumento dell'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti, l'accesso alla garanzia senza valutazione del merito, l'innalzamento delle percentuali di copertura sui singoli finanziamenti inclusi nei portafogli e sull'ammontare complessivo del portafoglio;
- Possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020, a patto che il finanziatore riduca il tasso di interesse applicato all'impresa.

Il suddetto decreto stabilisce diversi parametri per i finanziamenti alle PMI, individuando tre categorie:

a) **soggetti che richiedono fino a 25mila euro**: la garanzia prevista è del 100% senza la necessità che venga effettuata valutazione del merito del credito, con la presentazione di un'autocertificazione che attesti i danni da Covid-19;

b) **soggetti che chiedono oltre 25mila euro e fino a 5 milioni**: la garanzia prevista è del 90% e prevede una valutazione del merito del credito;

c) **soggetti con ricavi inferiori ai 3,2 mln di euro che chiedono oltre 25mila euro e fino a 800mila euro**: la garanzia prevista è del 90%, ma può arrivare al 100% con la controgaranzia di Confidi,

prevede una valutazione del merito del credito e un'autocertificazione che attesti i danni da Covid-19.

a) Finanziamenti inferiori a 25mila euro

L'erogazione di prestiti fino a 25mila euro a PMI e professionisti può avvenire con una garanzia gratuita da parte dello Stato sull'intero importo del prestito.

I finanziamenti hanno durata massima di 6 anni, e prevedono l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi.

Il soggetto beneficiario deve produrre una dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 attestante il pregiudizio sofferto alla propria attività di impresa a causa dell'epidemia.

L'importo è comunque erogato in misura non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia.

Le banche possono applicare ai finanziamenti che godono della garanzia del Fondo di Garanzia un tasso di interesse che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria, il tasso in ogni caso non deve essere superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il Cds banche (credit default swap) a 5 anni e il Cds Italia a 5 anni maggiorato dello 0,2 per cento.

Il rilascio della garanzia è gratuito ed automatico, senza alcuna valutazione da parte del Fondo di Garanzia, pertanto la banca, una volta effettuata la verifica formale del possesso dei requisiti da parte dell'impresa, potrà erogare il finanziamento senza attendere l'esito dell'istruttoria del Fondo.

Ai fini dell'applicabilità di tale garanzia dovrà essere acquisita preliminarmente l'autorizzazione della Commissione Europea.

b) Finanziamenti superiori a 25mila euro per la generalità delle PMI

Per quanto riguarda i finanziamenti superiori a 25mila euro la garanzia gratuita è del 90% e la durata massima è di 6 anni.

L'importo massimo del prestito è di 5 milioni di euro, ma comunque non superiore:

- al 25% dell'ammontare del fatturato del soggetto beneficiario nel 2019;
- al doppio dei costi del personale per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile (qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività);
- al fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (fabbisogno attestato mediante apposita autocertificazione).

L'istruttoria sul merito del credito valuterà solo la struttura economica-finanziaria dell'azienda con esclusione della valutazione andamentale, ossia quella relativa agli ultimi sei mesi.

Ai fini dell'applicabilità di tale garanzia dovrà essere acquisita preliminarmente l'autorizzazione della Commissione Europea.

c) Finanziamenti per imprese con ricavi <3,2 mln euro

Per soggetti con ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro può essere rilasciata gratuitamente una garanzia dallo Stato del 90%, integrata con un'ulteriore garanzia di confidi o di altro fondo per il 10%.

La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo fino a 800mila euro (pari al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario).

Il soggetto beneficiario deve produrre una dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 attestante il pregiudizio sofferto alla propria attività di impresa a causa dell'epidemia.

Ai fini dell'applicabilità di tale garanzia dovrà essere acquisita preliminarmente l'autorizzazione della Commissione Europea.

2. GARANZIA SACE

Per le imprese di grandi dimensioni e le PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo centrale di Garanzia, si prevede la concessione fino al 31 dicembre 2020 di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari accordati alle seguenti condizioni:

- La durata non può essere superiore a 6 anni, con la previsione di un periodo di preammortamento fino a 24 mesi;
- l'impresa beneficiaria non deve inclusa nella categoria delle imprese in difficoltà e non deve avere esposizioni deteriorate, salvo quelle maturate da febbraio 2020 (come meglio specificato nel seguito);
- l'impresa beneficiaria non può approvare la distribuzione di dividendi nei 12 mesi successivi all'erogazione del finanziamento e deve gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
- l'importo garantito non può essere superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019 (come meglio specificato nel seguito);
- il finanziamento garantito deve essere diretto agli stabilimenti e alle attività imprenditoriali localizzati in Italia al fine di finanziare: a) costo del personale; b) investimenti; c) capitale circolante.

In relazione ai finanziamenti aventi le predette caratteristiche si prevede la seguente copertura:

- pari al **90%** dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi;
- pari all'**80%** dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi;

- pari al **70%** per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi.

Si fa presente che l'efficacia dei finanziamenti garantiti da SACE, secondo le modalità qui descritte, è subordinata all'approvazione della Commissione Europea.

Requisiti del soggetto beneficiario

L'impresa beneficiaria deve possedere i seguenti requisiti:

1) alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere stata classificata nella categoria delle imprese in difficoltà;
2) alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea;
3) l'impresa deve assumere l'impegno (per sé e per ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo) di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;
4) l'impresa deve assumere l'impegno di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Con riferimento al primo requisito si sintetizza qui di seguito la definizione di "impresa in difficoltà" secondo il Regolamento UE n. 651/2014.

Secondo la definizione europea un'impresa in difficoltà è un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) l'impresa (diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni) ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto (comprensivo di eventuali premi di emissione) a causa di perdite cumulate;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni di legge per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

Con riferimento invece al secondo requisito, in applicazione del Regolamento UE 227/2015 Banca d'Italia sono incluse nella classificazione delle esposizioni deteriorate:

- **Sofferenze:** sono esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili;

- **Inadempienze probabili:** sono per le quali la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali.;
- **Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate:** sono esposizioni che sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una predefinita soglia di rilevanza.

Importo del finanziamento

L'ammontare del finanziamento assistito da garanzia di SACE non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:

a) 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;

b) il doppio dei costi del personale relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio (qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività).

Si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e ai costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa.

Qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo, si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale.

Le imprese potranno richiedere anche più finanziamenti fino al 31 dicembre 2020, ma il cumulo degli importi finanziati deve rispettare i suddetti limiti.

Importo della garanzia

La percentuale massima di garanzia è pari al:

- **90%** dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- **80%** dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- **70%** per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Per calcolare il limite della garanzia si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e ai costi del personale sostenuti in Italia. Qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo, si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale.

Costi per l'impresa

Il costo complessivo per il richiedente sarà costituito dal costo di finanziamento specifico (tasso di interesse incluso margine) definito dalla banca e dal costo della garanzia.

Il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia di SACE deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia**.**

Con riferimento al costo della garanzia, le commissioni annuali dovute dalle imprese alla Sace per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- per i finanziamenti a PMI: **0,25%** durante il primo anno, **0,5%** durante il secondo e terzo anno, **1%** durante il quarto, quinto e sesto anno;
- per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI: **0,5%** durante il primo anno, **1%** durante il secondo e terzo anno, **2%** punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

Procedimento per l'erogazione del finanziamento garantito

Per le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, il procedimento di erogazione del prestito garantito è il seguente:

1. L'impresa richiede alla banca di sua fiducia un finanziamento con garanzia dello Stato;
2. La banca verifica i criteri di eleggibilità, effettua un'istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo del processo di delibera, inserisce la richiesta di garanzia nel portale online di SACE;
3. SACE processa la richiesta e, riscontrato l'esito positivo del processo di delibera, le assegna un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emette la garanzia, controgarantita dallo Stato;
4. La banca eroga all'impresa il finanziamento garantito da SACE.

Per le imprese con più di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro, il rilascio della copertura è decisa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria SACE. Con l'emanazione di tale decreto possono essere altresì elevate le percentuali di copertura fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello previsto per la specifica tipologia di operazione.

Si fa presente che con un decreto da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative ed operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi.

3. GARANZIA SACE ALL'ESPORTAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Preliminarmente si ricorda che tale garanzia offerta da SACE alle imprese si basa su una serie di accordi siglati con le principali banche italiane per finanziare a condizioni agevolate attività progettuali direttamente e indirettamente connesse all'internazionalizzazione.

Tale garanzia è diretta alle PMI o alle imprese italiane con fatturato non superiore a 250 milioni di euro che esportano o sono attive in paesi esteri con investimenti diretti (joint venture, fusioni e acquisizioni, partnership) o indiretti, oppure interessate ad investimenti in ricerca e sviluppo, spese per il rinnovo e potenziamento degli impianti e dei macchinari, per la tutela di marchi e brevetti, per la partecipazione a fiere internazionali e spese promozionali.

Il Decreto liquidità prevede ora un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE, per i rischi non di mercato, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa SACE per il restante 10%.

La norma tuttavia non è immediatamente operativa, l'entrata a regime è prevista dal 1º gennaio 2021 ed è in ogni caso subordinata alla verifica della compatibilità con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

Si riassumono qui si seguito delle principali caratteristiche della garanzia sui finanziamenti destinati ad export e progetti di internazionalizzazione.

Requisiti richiesti alle imprese

Per avere accesso a tali finanziamenti garantiti è necessario:

- essere società di capitali o redigere il bilancio secondo la direttiva 78/660/CEE;
- avere la sede legale, direzione e parte sostanziale delle attività produttive in Italia;
- realizzare almeno il 10% del fatturato complessivo tramite l'export;
- presentare un buon standing creditizio (non inferiore ad una soglia minima) precedentemente concordato da SACE con l'istituto bancario;
- operare in un settore produttivo o nei servizi a condizione che non realizzino una pura attività di Import-Export.

Copertura assicurativa

La copertura concessa alle banche sul rischio di *default* delle imprese finanziate, può avere una durata compresa fra i 3 e i 6 anni e giunge fino ad un massimo del 70% del prestito erogato.

Le attività finanziabili riguardano le seguenti voci di spesa:

- costi di impianto e di ampliamento;
- costi promozionali e pubblicitari;
- costi di ricerca e sviluppo capitalizzati in bilancio;
- diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno;
- spese per tutelare il "Made in Italy" (marchi, brevetti, prodotti di origine controllata);
- spese per acquisire partecipazioni non finanziarie in imprese estere;
- consulenze specialistiche per accordi di joint-venture con imprese estere;
- spese relative all'approntamento di beni e/o servizi o l'esecuzione di lavori commissionati da committenti esteri (capitale circolante), purché i contratti di fornitura di riferimento non siano presenti nel portafoglio dell'impresa alla data di erogazione del finanziamento (in quest'ultimo caso la garanzia può avere una durata dai 6 mesi ai 24 mesi).

Questa circolare contiene indicazioni generali sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti, al fine di adottare decisioni e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza. Simonelli Associati non risponde di eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente circolare.

www.simonelliassociati.it